



## PADRE PIO E' RISORTO

### ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA

Corso Vittorio Emanuele, 169 – 10139 Torino  
Telef. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022  
E-mail: traversi\_francesco@fastwebnet.it  
Sito internet: [www.associazionepropadrepio.it](http://www.associazionepropadrepio.it)

Comunicato stampa 4 aprile 2011

### “IL RINGRAZIAMENTO”

(per la violazione della Legge per scelta di campo)

**MASONE Pio**, pronipote di **FORGIONE Felicita**, sorella di **Padre Pio**, dava incarico all'**Avvocato Francesco TRAVERSI**, presidente dell' **ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, di proporre azione giudiziaria nei confronti dei Frati del **Convento di Santa Maria delle Grazie, di San Giovanni Rotondo**, al fine di impedire la traslazione dalla Cripta del Convento nel nuovo tempio, del simulacro attribuito a **Padre Pio**.

Veniva presentato ricorso urgente ai sensi dell'**art. 702 bis C.p.c.** dinanzi al **Tribunale Ordinario di Foggia**, in data **22 ottobre 2009** (detto articolo dispone che il Giudice a cui è assegnato il fascicolo deve senza ritardo fissare udienza per la comparizione delle parti e in ogni caso entro 45 giorni dal deposito), con il quale veniva richiesto:

#### “IN VIA ISTRUTTORIA:

**Ammettere** le prove dedotte, per testi e interpello, sui capitoli di prova dedotti e deducendi;

**Disporre C.T.U. medico legale**, al fine di effettuare indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago che si trovava presso la **Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie** e, successivamente, procedere alla **comparazione del profilo genetico estratto con quello di Padre Pio accertato con relazione medico legale dalla Dott.ssa Sarah GINO**.

**Verificare** se sussista o meno un'esatta corrispondenza tra il profilo genetico di **Padre Pio**, come accertato con **relazione medico legale dalla Dott.ssa Sarah GINO**, ed il profilo genetico estratto a seguito dell'espletanda **indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago** che si trovava presso la **Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie**, e, in caso di mancata corrispondenza, dichiarare la non riconducibilità al corpo del **Santo** delle spoglie ivi contenute, in quanto falsamente attribuite a **Padre Pio**.

#### NEL MERITO:

**Disporsi** il divieto della traslazione del simulacro di **Padre Pio**, contenuto nel sarcofago, dalla **Cripta** del piano interrato della **Chiesa di Santa Maria delle Grazie** in qualsiasi luogo ed in particolare nella **nuova cripta del tempio massonico**, per le causali di cui in narrativa.

**Disponendo**, altresì, che quanto esposto venga ricomposto nel sepolcro ove si trovava prima della riesumazione, nello stato di fatto così come raffigurato nel **doc. n° 10**, e **sia concessa pietà ed eterno riposo a Padre Pio**.

**In subordine**

Si chiede all'**Ill.mo Tribunale** adito, **qualora fosse eseguita la traslazione del simulacro di Padre Pio dall'attuale Cripta a quella del nuovo tempio massonico, venga disposta la ricollocazione del simulacro di Padre Pio nella Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie**, nello stato di fatto così come raffigurato nel **doc. n° 10**.”

Il ricorso, **in data 3 novembre 2009**, veniva assegnato al **Giudice Dott.ssa Maria TUCCILLO**, la quale, in data **24 novembre 2009**, restituiva il fascicolo al **Presidente del Tribunale di Foggia, Dott. Francesco INFANTINI**, in quanto riteneva che la materia non fosse riconducibile alla sua competenza.

Il **Presidente** riassegnava il fascicolo al **Giudice Dott.ssa Ada METERANGELIS**, la quale, con decreto del **1 dicembre 2009**, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé per il giorno **22 aprile 2010** (in manifesta violazione di quanto statuito dall'art. 702 bis C.p.c.).

L'**Avvocato Francesco TRAVERSI**, a detta udienza, poiché nessuno dei citati Frati compariva, esibiva la documentazione dell'avvenuta notifica del ricorso ai Frati nei giorni 29 e 30 dicembre 2009.

Il Giudice dell'udienza, nonostante l'assenza di eccezioni, d'ufficio, rilevava la nullità del ricorso introduttivo per il mancato avvertimento ai sensi dell'art. 163, n° 7, del C.p.c. (**contestazione arbitraria sul presupposto che trattasi di ricorso ai sensi dell'art. 702 bis C.p.c. e che l'intimazione era già contenuta nel decreto di fissazione dell'udienza**), disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso e rinviava l'udienza al **16 luglio 2010, ore 9.30**.

L'**Avvocato Francesco TRAVERSI** rinnovava la notifica del ricorso e all'udienza del **16 luglio 2010**, preso atto della mancata costituzione dei Frati, chiedeva disporsi perizia **medico legale**, affinché fosse effettuata indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago che si trovava presso la **Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie**, attualmente riposto nel nuovo tempio massonico nelle viscere della terra, e, successivamente, procedere alla **comparazione del profilo genetico estratto con quello di Padre Pio accertato con relazione medico legale dalla Dott.ssa Sarah GINO, nonché verificare se sussista o meno un'esatta corrispondenza tra il profilo genetico di Padre Pio, come accertato con relazione medico legale dalla Dott.ssa Sarah GINO, ed il profilo genetico estratto a seguito dell'espletanda indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago**.

Il Giudice riservava la decisione sul punto e, con ordinanza del **29 luglio 2010**, disponeva la mutazione del rito da sommario (così come da ricorso introduttivo d'urgenza) ad ordinario e fissava udienza al **28 ottobre 2010**.

All'udienza del **28 ottobre 2010**, la causa veniva trattata dal **G.O.T. Dott.ssa Maria Rosaria SALA**, su nuova assegnazione del **Presidente del Tribunale di Foggia** e l'**Avvocato Francesco TRAVERSI** chiedeva l'ammissione delle prove dedotte ed, in particolare, disporsi perizia **medico legale**, affinché fosse effettuata indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago che si trovava presso la **Cripta della**

**Chiesa di Santa Maria delle Grazie** e, successivamente, procedere alla **comparazione del profilo genetico estratto con quello di Padre Pio** accertato con relazione medico legale dalla **Dott.ssa Sarah GINO**, nonché **verificare** se sussista o meno un'esatta corrispondenza tra il profilo genetico di **Padre Pio**, come accertato con relazione medico legale dalla **Dott.ssa Sarah GINO**, ed il profilo genetico estratto a seguito dell'espletanda indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago.

Il **G.O.T. Dott.ssa Maria Rosaria SALA** si riservava sul punto e, con ordinanza del **9 febbraio 2011**, fissava udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c. per il giorno **18 marzo 2011**.

L'**Avvocato Francesco TRAVERSI**, all'udienza del **18 marzo 2011**, iniziava la discussione orale della causa alle ore 9.30 e, dopo una breve interruzione disposta dal G.O.T., terminava alle ore 13.15, nel corso della quale rilevava che i fatti oggetto del ricorso dovevano essere ritenuti, ai sensi dell'**art. 2697 C.C.**, provati in assenza di eccezioni di controparte e, per l'effetto, concludeva chiedendo la remissione della causa in istruttoria in punto C.T.U. al fine di disporsi perizia **medico legale**, affinché fosse effettuata indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago che si trovava presso la **Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie** e, successivamente, procedere alla **comparazione del profilo genetico estratto con quello di Padre Pio** accertato con relazione medico legale dalla **Dott.ssa Sarah GINO**, nonché **verificare** se sussista o meno un'esatta corrispondenza tra il profilo genetico di **Padre Pio**, come accertato con relazione medico legale dalla **Dott.ssa Sarah GINO**, ed il profilo genetico estratto a seguito dell'espletanda indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago.

Il **G.O.T. Dott.ssa Maria Rosaria SALA** si riservava la decisione.

La **Dott.ssa Maria Rosaria SALA**, il giorno **2 aprile 2011**, alle ore **11.45 circa**, unitamente ad altre persone che l'accompagnavano, si recava presso il **Convento di Santa Maria delle Grazie**, ove veniva ricevuta con grandi onori e ringraziata dal **Rettore del Convento, Frate Francesco DI LEO** e dal **Direttore della "Voce di Padre Pio" Frate Mariano DI VITO**. Detto incontro avveniva nella **Clausura del Convento (luogo privato, interdetto alle donne)** e con offerta di doni in ricordo di Padre Pio alla conclusione della visita.

Il cittadino **MASONE Pio**, nipote di Padre Pio, anche a nome dell'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, aveva chiesto giustizia proponendo ricorso dinanzi al Tribunale di Foggia nei confronti dei Frati del Convento di Santa Maria delle Grazie (che calpestanto i principi stabiliti dalla Legge 1) pietà del defunto Padre Pio, 2) rispetto della volontà del defunto Padre Pio **"che le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra"**, 3) adempimento della volontà dei congiunti sopravvissuti, che si opponevano alla traslazione del simulacro), ha provveduto al versamento dei tributi allo Stato per l'esercizio dell'azione giudiziaria, al pagamento delle copie, ai costi per la tutela legale e il **Giudice, che avrebbe dovuto dare giustizia richiesta**, è stato ringraziato dai Frati con dei doni in ricordo di Padre Pio.

La condotta del Giudice non risulta essere conforme **ai principi e alle norme di deontologia a cui si devono attenere i Magistrati e/o facenti funzione di Magistrato** ed in particolare il Giudice che ha depositato una sentenza nei confronti e/o a favore delle parti in causa.

Nel caso di specie appare evidente una scelta di campo di un Giudice a favore di una parte e a danno di chi ha agito in conformità a quanto statuito dalla Legge, violata da chi dovrebbe esserne garante.

I figli della luce persevereranno nella ricerca della verità e della giustizia.

**L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA** propone esposto al Presidente della Repubblica, quale presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, affinché venga accertato se, nella condotta tenuta dalla **Dott.ssa Maria Rosaria SALA**, facente funzione di Giudice, e nei confronti di chiunque altri sia coautore, sussista violazione di legge e, per l'effetto, procedere nei confronti degli autori, con ogni conseguenza di legge.

**Il Presidente**

**Avvocato Francesco TRAVERSI**